

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRAIOLI, FASANO, FIORINI, BAGNASCO, RIPANI, D'ETTORE,
CASINO, PETTARIN, BATTILOCCHIO, NOVELLI**

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riproduzione abusiva di opere cinematografiche o audiovisive

Presentata il 25 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le registrazioni illecite dell'audio o del video di un film vengono distribuite illegalmente sul *web* o su supporti fisici.

I profitti di quest'attività illegale servono a finanziare organizzazioni criminali, creano ingenti danni all'intera filiera cinematografica e mortificano il lavoro delle maestranze e delle professionalità coinvolte nella realizzazione di un film.

Su dieci film pirata, pubblicati *on line*, ben nove sono frutto di registrazioni abusive dell'opera filmica in una sala cinematografica (*camcording*).

La presente proposta di legge si compone di due articoli finalizzati a contrastare le *camcording*.

L'introduzione e l'utilizzazione, nelle sale cinematografiche, di ogni strumento atto alla riproduzione abusiva, visiva o sonora, delle opere cinematografiche sono già state messe al bando dal legislatore, in quanto « azioni lesive » del patrimonio delle aziende di produzione e di distribuzione e « sostanzialmente anche appropriative » delle rilevanti somme, appostate nel bilancio dello Stato, per il finanziamento delle produzioni cinematografiche.

La materia è disciplinata dall'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione abusiva di opere protette.

L'articolo 85-*bis* del testo unico, pur vietando l'introduzione o l'utilizzo di strumenti atti alla riproduzione, si propone solo in termini di « tutela preventiva dei contenuti proiettati in sale di pubblico spettacolo » e non anche a difesa del diritto d'autore.

La legge n. 633 del 1941 ha bisogno, invece, solo di essere « attualizzata » per quanto concerne la necessità di ascrivere, in capo al concessionario o al direttore del

luogo di pubblico spettacolo, il compito di attivare i sistemi di videosorveglianza atti a monitorare l'introduzione, l'installazione o comunque l'utilizzo abusivo dei dispositivi funzionali al *camcording* e relativamente all'obbligo di rendere edotto il pubblico della presenza di dispositivi di videosorveglianza, attraverso l'installazione, all'interno del luogo in cui avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati a installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguati agli utenti ».



18PDL0024660